



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **503**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 8 maggio 2000, n. 4 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. -
COMUNE DI ARCO - Variante al piano regolatore generale per l'adeguamento ai principi e criteri
stabiliti dalla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) -
APPROVAZIONE - prot. n. 121/09D.

Il giorno **13 Marzo 2009** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 5 di data 21 gennaio 2008 il Consiglio comunale di ARCO ha provveduto alla prima adozione di una variante al Piano Regolatore Generale per l'adeguamento ai principi e criteri stabiliti dalla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*), redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*).

Gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per essere esaminati dalla Commissione Urbanistica Provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni con verbale di deliberazione n. 21/2008 di data 20 marzo 2008 che ha evidenziato quanto segue:

■ *“Contenuti della variante.*

Con deliberazione consiliare n. 05 dd. 21.01.2008 il Comune di Arco ha adottato una variante al Piano regolatore generale per l'adeguamento alla disciplina commerciale stabilita dalla L.P. n. 4/2000.

La variante è in particolare relativa all'integrazione delle norme di attuazione con l'art. 21, riguardante le aree commerciali integrate, nonché all'adeguamento ai criteri di pianificazione commerciale fissati dalla Provincia.

La Commissione non solleva controindicazioni all'individuazione delle “aree commerciali integrate” in corrispondenza di zone già destinate al commercio e oggetto di attività dismesse che con la variante in esame si intende riconvertire verso una pluralità di funzioni.

Rispetto alla disciplina adottata, sulla base del parere del Servizio Commercio della Provincia, si presentano invece le seguenti osservazioni:

- *art. 6 quater, comma 1: l'automatica modifica delle previsioni inerenti la disciplina dell'attività commerciale contenute nello strumento urbanistico comunale alle eventuali future modifiche delle disposizioni di indirizzo provinciali, non sembra, allo stato attuale, essere conforme alle disposizioni vigenti. Si evidenzia tuttavia che la tematica è da tempo all'attenzione del Servizio Commercio che ha proposto una specifica disposizione la quale è stata inserita all'interno delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale (già approvato dalla Giunta provinciale ed ora in discussione presso il Consiglio provinciale);*
- *art. 11, comma 7: in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 13 della delibera 340/2001, risulta necessario aggiungere il seguente periodo “; in tali ipotesi si applicano le disposizioni stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale ai sensi degli articoli 73 e 108 della legge*

provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm. (si veda, da ultimo, la deliberazione n. 1241 del 16 giugno 2006);

- *art. 21, comma 1: le parole “nonché ai centri commerciali al dettaglio, in conformità alle previsioni del Piano provinciale di politica commerciale” sono da abrogare;*
- *art. 21, comma 3, lettera c): conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 6 della delibera n. 340/2001, nelle aree in oggetto non è consentito il trasferimento delle grandi strutture di vendita esistenti di livello inferiore. La lettera c) va pertanto abrogata;*
- *art. 25 – aree per attività produttive del settore secondario di interesse locale: conformemente alla disposizione di cui all’art. 5, comma 9 della deliberazione n. 340/2001 in tali aree è ammesso l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita (si veda anche l’art. 4 bis della deliberazione n. 339/2001) che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, qualora alle stesse sia annessa l’attività di manutenzione e riparazione.”.*

Tutto ciò premesso, la Commissione Urbanistica Provinciale, in ordine al provvedimento adottato, ha deliberato di esprimere il seguente parere:

“Si esprime parere favorevole all’approvazione della variante al Piano regolatore generale del Comune di Arco subordinatamente alla modifica secondo le osservazioni sopra espresse.”.

Con comunicazione prot. n. 3929/08-13 V MRC (Prat. 1162N) d.d. 21 aprile 2008, il verbale di deliberazione della C.U.P. n. 21/2008 di data 20 marzo 2008 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui agli articoli 40 comma V e 42 comma III della surrichiamata L.P. 5 settembre 1991 n. 22.

Ricevuto il parere del Servizio provinciale, il Consiglio comunale di Arco con verbale di deliberazione n. 62 d.d. 28 luglio 2008 ha deliberato:

1. *“di prendere atto che entro il termine dei 30 giorni di cui agli artt. 40, comma 3, e 42, comma 3, della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., sono pervenute sei osservazioni alla variante al P.R.G. di Arco per la disciplina commerciale, adottata con deliberazione n. 5 di data 21 gennaio 2008, divenuta esecutiva in data 4 febbraio 2008;*
2. *di prendere atto che alle osservazione di cui sopra è stata aggiunta l’osservazione che l’Amministrazione comunale ha definito quale “differita” nel contesto della variante n. 8 al P.R.G., individuata dal prot. n. 20829 di data 14 agosto 2007 a firma del Sindaco Renato Veronesi e del Presidente della Commissione urbanistica, territorio e ambiente Roberto Bresciani;*

3. *di rimandare all'elaborato Variante per la disciplina commerciale - Relazione sulle osservazioni e relative controdeduzioni, di data luglio 2008, allegato alla variante in essere quale parte integrante e sostanziale, per la descrizione dettagliata delle osservazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 e delle relative controdeduzioni;*
4. *di procedere alla seconda adozione della Variante al piano regolatore generale di Arco per la disciplina commerciale, di data luglio 2008, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;*
5. *di trasmettere copia della presente deliberazione al dirigente dell'area tecnica affinché provveda alla reiterazione della pubblicazione e della procedura di deposito della variante di cui al punto 4 funzionale alla presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica, alla trasmissione della stessa al servizio urbanistica e tutela del paesaggio per la formulazione della valutazione tecnica di competenza, ai sensi e a norma dell'art. 148, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nonché al suo invio alla Giunta comprensoriale e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.P. 1 aprile 1993, n. 90;*
6. *di dare atto che dalla data odierna, come previsto dall'art. 64 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al piano regolatore generale adottata [...].*

Ai sensi dell'articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante così adottata è stata quindi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di adozione della variante.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 1162 VPC di data 18 agosto 2008 che ha rilevato quanto segue:

“Il Comune di Arco ha adottato una variante al piano regolatore generale per l'adeguamento della disciplina commerciale.

La variante, in prima adozione, ha sostanzialmente condotto l'adeguamento della normativa ai criteri di pianificazione commerciale connessi alla l.p. n. 4/2000. Rispetto ai contenuti introdotti la Commissione urbanistica provinciale con il parere n. 21 del 20 marzo 2008 ha presentato una serie di osservazioni sulla base di quanto segnalato dal Servizio Commercio della Provincia.

In sede di seconda adozione l'Amministrazione comunale ha inteso rispondere ai rilievi espressi dalla CUP nonché alle osservazioni presentate nel periodo di deposito, apportando una serie di modifiche sia alle norme di attuazione che alla cartografia del piano. In particolare è stato introdotto un piano attuativo a fini generali, disciplinato dall'art. 88ter delle norme di piano, finalizzato al riordino

degli accessi alle aree commerciali di via S. Caterina. Tenendo conto di tali modifiche il Consiglio comunale ha deliberato, applicando l'art. 148, comma 5, lett. d) della l.p. n. 1/2008, con l'ulteriore deposito della variante in relazione alle parti modificate.

Rispetto alle modifiche apportate non si rilevano controindicazioni di carattere urbanistico. Si richiama tuttavia al rispetto di quanto segnalato dal Servizio Commercio in sede di esame da parte della Commissione urbanistica provinciale e quindi alla necessità di rivedere i contenuti degli articoli 6 quater, comma 1 e 21, comma 3, lett. c).

Ciò premesso, rispetto alla variante in seconda adozione del Comune di Arco, esaminate le modifiche apportate, si esprime una valutazione positiva subordinatamente al completo recepimento delle osservazioni espresse dal Servizio Commercio.”.

Con comunicazione prot. n. 8364/08-13 V MRC (Prat. 1162N) d.d. 2 settembre 2008, la valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1162 VPC di data 18 agosto 2008 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1.

Preso atto del parere trasmesso, con verbale di deliberazione n. 10 d.d. 21 gennaio 2009 il Consiglio comunale di Arco ha quindi provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, correggendo i relativi allegati elaborati sulla base delle osservazioni sopra richiamate.

Ai sensi dell'articolo 148, comma V lett. d) della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante così adottata è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva della variante.

Infine, con parere n. n. 1162 VPC2 di data 25 febbraio 2009, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha rilevato quanto segue:

“Il Comune di Arco ha adottato una variante al piano regolatore generale per l'adeguamento della disciplina commerciale.

La variante, in prima adozione, ha sostanzialmente condotto l'adeguamento della normativa ai criteri di pianificazione commerciale connessi alla l.p. n. 4/2000. Rispetto ai contenuti introdotti la Commissione urbanistica provinciale con il parere n. 21 del 20 marzo 2008 ha presentato una serie di osservazioni sulla base di quanto segnalato dal Servizio Commercio della Provincia.

In sede di seconda adozione l'Amministrazione comunale ha inteso rispondere ai rilievi espressi dalla CUP nonché alle osservazioni presentate nel periodo di deposito, apportando una serie di modifiche sia alle norme di attuazione che alla cartografia del piano. In particolare è stato introdotto un piano attuativo a fini generali, disciplinato dall'art. 88ter delle norme di piano, finalizzato al riordino degli accessi alle aree commerciali di via S. Caterina. Tenendo conto di tali

modifiche il Consiglio comunale ha deliberato, applicando l'art. 148, comma 5, lett. d) della l.p. n. 1/2008, con l'ulteriore deposito della variante in relazione alle parti modificate.

Rispetto alle modifiche apportate nella valutazione intermedia effettuata dallo scrivente Servizio in data 18 agosto 2008, non si sono rilevate particolari controindicazioni di carattere urbanistico, seppure richiamando al rispetto di quanto segnalato dal Servizio Commercio in sede di esame da parte della Commissione urbanistica provinciale e quindi alla necessità di rivedere i contenuti degli articoli 6 quater, comma 1 e 21, comma 3, lett. c).

Con il presente provvedimento di adozione definitiva della variante in oggetto è stato parzialmente modificato il disposto relativo al piano attuativo a fini generali n. 23 "Arco – Area commerciale via Santa Caterina", al fine di una coerente sistemazione urbanistica dell'area oggetto di intervento. Sono state inoltre apportate alle norme di attuazione le correzioni, richieste dal Servizio Commercio della Provincia.

Ciò premesso, rispetto alla variante definitivamente adottata del Comune di Arco, esaminate le modifiche apportate, si esprime una valutazione positiva rispetto alla sua approvazione."

Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si precisa che, con verbale di deliberazione n. 10 d.d. 21 gennaio 2009, il Consiglio comunale di Arco ha dichiarato che la variante adottata non interessa beni gravati da uso civico.

In considerazione di quanto sopra richiamato, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante per l'adeguamento ai principi e criteri stabiliti dalla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*) definitivamente adottata con verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. 10 d.d. 21 gennaio 2009.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 08.05.2000, n. 4;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di ARCO di adeguamento alla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*) definitivamente adottata con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 10 d.d. 21 gennaio 2009 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
- 2) di dare atto che con la presente deliberazione il piano regolatore generale del Comune di ARCO è da considerarsi adeguato ai principi e criteri previsti dalla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*);
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

RM